COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 17.8.2023
COM(2023) 491 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati

1. INTRODUZIONE

L'obiettivo della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE[1] ("la direttiva sui prodotti del tabacco") è ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri per quanto riguarda:

a) gli ingredienti e le emissioni dei prodotti del tabacco e i relativi obblighi di segnalazione, compresi livelli massimi di emissioni di catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette;

b) alcuni aspetti dell'etichettatura e del confezionamento dei prodotti del tabacco, comprese le avvertenze relative alla salute che devono figurare sulle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco e sull'eventuale imballaggio esterno, come pure la tracciabilità e gli elementi di sicurezza che sono applicati ai prodotti del tabacco per garantire il rispetto di tale direttiva;

c) il divieto di immissione sul mercato del tabacco per uso orale;

d) le vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco;

e) l'obbligo di effettuare una notifica dei prodotti del tabacco di nuova generazione;

f) l'immissione sul mercato e l'etichettatura di alcuni prodotti correlati ai prodotti del tabacco, ossia le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica e i prodotti da fumo a base di erbe.

La direttiva si propone di agevolare il buon funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, sulla base di un livello elevato di protezione della salute umana, soprattutto per i giovani, e di adempiere agli obblighi dell'Unione europea previsti dalla convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) per la lotta al tabagismo (FCTC) cui l'Unione europea ha aderito il 30 giugno 2005.

L'articolo 27 della direttiva sui prodotti del tabacco conferisce alla Commissione, a determinate condizioni, il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 4, all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, all'articolo 7, paragrafi 5, 11 e 12, all'articolo 9, paragrafo 5, all'articolo 10, paragrafo 3, lettere a) e b), all'articolo 11, paragrafo 6, all'articolo 12, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafo 12, e all'articolo 20, paragrafi 11 e 12.

2. BASE GIURIDICA

La presente relazione è prescritta dall'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva sui prodotti del tabacco, che conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per un periodo di cinque anni a decorrere dal 19 maggio 2014. La Commissione è tenuta ad elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza

[1] GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1.

del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. ESERCIZIO DELLA DELEGA NEL PERIODO IN CORSO

La Commissione ha adottato la prima relazione sull'esercizio della delega di potere ai sensi della direttiva sui prodotti del tabacco in data 8 agosto 2018[2].

Nel periodo di cinque anni in corso, in virtù della delega di potere tacitamente prorogata, la Commissione ha adottato un atto delegato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 12, e dell'articolo 11, paragrafo 6, della direttiva sui prodotti del tabacco.

L'articolo 7, paragrafo 12, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per revocare l'esenzione per una particolare categoria di prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare, rispetto ai divieti di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 7, qualora intervenga un mutamento sostanziale della situazione, attestato da una relazione della Commissione. Analogamente l'articolo 11, paragrafo 6, conferisce alla Commissione il potere di revocare agli Stati membri la possibilità di concedere esenzioni in materia di etichettatura per particolari categorie di prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua, qualora intervenga un mutamento sostanziale della situazione attestato da una relazione della Commissione per la categoria di prodotto in questione.

Il 15 giugno 2022 la Commissione ha adottato una relazione[3] che attesta un mutamento sostanziale della situazione[4] per quanto riguarda i prodotti a base di tabacco riscaldato. Tale relazione fornisce informazioni e statistiche sugli sviluppi del mercato. Segnala un aumento minimo del 10 % del volume delle vendite per i prodotti a base di tabacco riscaldato in almeno cinque Stati membri, nonché un volume delle vendite al dettaglio di tali prodotti superiore al 2,5 % delle vendite totali di prodotti del tabacco a livello dell'Unione.

Di conseguenza, a causa di tale mutamento sostanziale della situazione per i prodotti a base di tabacco riscaldato, la Commissione ha adottato la direttiva delegata (UE) 2022/2100 della Commissione, del 29 giugno 2022, che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato[5] ("la direttiva delegata"). La direttiva delegata ha esteso il divieto di immissione sul mercato dei prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante o contenenti aromi in qualsiasi dei loro elementi quali i filtri, le cartine, le confezioni, le

---

2 Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati (COM/2018/579 final).

3 Relazione della Commissione che attesta un mutamento sostanziale della situazione per quanto riguarda i prodotti a base di tabacco riscaldato in linea con la direttiva 2014/40/UE (COM/2022/279 final).

4 Ai sensi dell'articolo 2, punto 28, della direttiva sui prodotti del tabacco.

5 GU L 283 del 3.11.2022, pag. 4.

capsule o le caratteristiche tecniche che consentono di modificare l'odore o il gusto dei prodotti del tabacco interessati o la loro intensità di fumo - che già si applicava alle sigarette e al tabacco da arrotolare - ai prodotti a base di tabacco riscaldato. Per gli stessi motivi la direttiva delegata ha revocato agli Stati membri la possibilità di concedere, per i prodotti a base di tabacco riscaldato, nella misura in cui si tratta di prodotti del tabacco da fumo, esenzioni da alcuni obblighi in materia di etichettatura, in particolare gli obblighi di recare il messaggio informativo di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e le avvertenze combinate relative alla salute di cui all'articolo 10 della direttiva sui prodotti del tabacco.

Prima dell'adozione il progetto di direttiva delegata è stato presentato al gruppo di esperti sulla politica in materia di tabacco[6], istituito tra l'altro per garantire un adeguato processo di consultazione di esperti nell'elaborazione degli atti delegati. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono stati regolarmente invitati alle riunioni di questo gruppo di esperti. I documenti relativi alle suddette consultazioni sono stati contestualmente inviati al Parlamento europeo e al Consiglio, come previsto dalla convenzione d'intesa tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sugli atti delegati[7]. Dopo l'adozione la direttiva delegata è stata notificata al Parlamento europeo e al Consiglio; quest'ultimo ha chiesto di prorogare il termine di due mesi. Né il Parlamento europeo, né il Consiglio hanno sollevato obiezioni alla direttiva delegata adottata dalla Commissione ai sensi della direttiva sui prodotti del tabacco entro il termine prorogato di cui all'articolo 27, paragrafo 5, di tale direttiva.

4. CONCLUSIONI

Nel periodo di cinque anni in corso la Commissione ha adottato un atto delegato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 12, e dell'articolo 11, paragrafo 6, della direttiva sui prodotti del tabacco. A tal proposito la Commissione ha esercitato i poteri delegati che le sono stati conferiti in virtù di tali articoli conformemente all'obiettivo, all'ambito di applicazione e al contenuto della delega.

Per quanto riguarda gli altri poteri delegati conferiti nella direttiva sui prodotti del tabacco[8], i prerequisiti per esercitarli non sono stati soddisfatti nel periodo di cinque anni in corso.

È opportuno prorogare la delega dei poteri conferiti alla Commissione a norma della direttiva sui prodotti del tabacco, come prevede l'articolo 27, paragrafo 2, di tale direttiva, tenendo conto che dopo la prima relazione della Commissione né il Parlamento europeo né il Consiglio si sono opposti a tale proroga. La motivazione della delega non è cambiata e i poteri conferiti sono essenziali per conseguire l'obiettivo della direttiva sui prodotti del tabacco, ovvero agevolare il buon funzionamento del mercato interno dei prodotti del

---

6 Decisione della Commissione, del 4 giugno 2014, che istituisce il gruppo di esperti sulla politica in materia di tabacco (C(2014) 3509 final).

7 Allegato dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

8 La prima relazione sull'esercizio della delega di potere, ai sensi della direttiva sui prodotti del tabacco, ha fornito informazioni sugli atti delegati adottati a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), e dell'articolo 15, paragrafo 12.

tabacco e dei prodotti correlati, sulla base di un livello elevato di protezione della salute umana.

La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.